

ANDREA PADOVANI

Sulla legittimità dell'imposizione tributaria. Teologi moralisti, giuristi e *ius proprium* (sec. XIII-XV)

Sommario: L'imposizione fiscale propone da sempre problemi di natura giuridica, economica, morale e religiosa. Dopo l'età feudale, con l'affermazione dei comuni e dei regni nazionali, l'argomento diviene di grande attualità, perché quelle istituzioni politiche si reggono su apparati burocratici sempre più costosi che richiedono una maggiore disponibilità di risorse finanziarie. Il primo autore che, nei primi decenni del Duecento, affronta il tema dei tributi, è Raimondo di Pennaforte. La sua *Summa de paenitentia* costituì il termine di paragone per tutte le altre composte, fino al sec. XV, dai teologi moralisti e da alcuni canonisti. Se la sua riflessione non trova una uguale eco tra i civilisti, è pur vero che anche questi non mancarono di occuparsi degli aspetti etici e religiosi posti dalla tassazione. Tutti, comunque, sia i teologi moralisti che i giuristi, sono costretti ad ammettere che la prassi e la legislazione fiscale dei comuni italiani è in aperto contrasto col diritto romano e canonico. La questione – che riguarda sia la tassazione diretta che indiretta – non trova una adeguata soluzione. La parte finale del saggio si occupa, pertanto, di alcuni statuti cittadini e della legislazione regia per la Sicilia.

Summary: The fiscal drag has always propounded juridical, economic, ethical, religious problems as well since today. After the feudal age, the impressive development of the Italian commune and of the national kingdoms required new sources of revenue due to a larger bureaucracy and frequent military enterprises, more and more expensive. The first author who thoroughly examined the issue, around 1236, was Raymond of Peñafort. His *Summa de Paenitentia* exerted a wide influence over the following moral theologians and some canonists until the XVth century. If civilists did not equally echo Raymond's views, it does not mean that they disregarded the ethical and religious facets of taxation. Both, moral theologians and lawyers as well, were forced to admit, at least, that existed a radical contrast between the *ius commune* and the fiscal praxis and legislation of the Italian cities. At the end, the whole question – related to direct and indirect taxation – did not find a positive solution or arrangement. The final section of this paper therefore explores some – few, indeed – statutes issued by medieval Italian statutes and by the kings of Sicily.

Parole chiave: fisco; fiscalità; *Summae confessorum*; *ius commune*; *ius proprium*; statuti cittadini; Regno di Sicilia.

Key Words: taxation; taxes; *Summae confessorum*; *ius commune*; *ius proprium*; communal statutes; Reign of Sicily.

* Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università degli Studi di Bologna; Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X, Venezia.